

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2020
450/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ASSEMINI, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1133^a riunione del 10 novembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 802/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 802/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2017, 735/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 735/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 630/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 630/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 19 settembre 2018, prot. Autorità 26159, del 20 settembre 2018 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 16 giugno 2020, prot. Autorità 18978, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2017, ai sensi della deliberazione 802/2016/R/eel;
- con la deliberazione 735/2017/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità, tra l'altro, ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2017 per l'impianto Assemini;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Assemini;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 630/2018/R/eel, Terna ha riconosciuto a ENEL PRODUZIONE un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Assemini;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente

interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2017, in relazione all'impianto Assemini.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la comunicazione omonima in relazione all'impianto Assemini per l'anno 2017, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Assemini, per l'anno 2017, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i ricavi attinenti al mercato del giorno prima *ex* comma 65.3;
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 630/2018/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Assemini per l'anno 2017 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1. entro il giorno 30 novembre 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



10 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini